



# COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

Città Metropolitana di Roma Capitale

## COPIA CONFORME DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 30/12/2025

**OGGETTO:** REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 20.05.2025 E CONTESTUALE NUOVA ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. EX ART. 6-BIS DELLA L.R. LAZIO N. 36/87 PER LA CORREZIONE DI UN ERRORE MATERIALE PRESENTE NELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G. APPROVATA CON D.G.R. N. 242/2008 IN RELAZIONE AD UN'AREA (ATTUALMENTE DI PROPRIETÀ DELLA EUROIMMOBILIARE 2003 S.R.L. ED EREDI RICCI/RONCORONI) SITA NEL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE, LOCALITÀ FORMELLO, NELLA ZONA DELIMITATA DALLA STRADA STATALE N. 216 MAREMMANA III INFERIORE, DALLA STRADA DI LOTTIZZAZIONE LUCCHETTI, DALLA VIA ANTICA DI FRASCATI E DAL FOSSO DENOMINATO "LUCIDI".

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 10:00 nella Sala del Consiglio ,previa comunicazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria, in modalità mista, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risulta:

Nominativo	PRESENTE/ASSENTE
RICCARDI GIORDANO	Presente
PULCINI MASSIMO	Presente
PRIMAVERA ROBERTO	Presente
SANTORO PATRIZIA	Presente
VALDAMBRINI FRANCESCA	Presente
SPEZIALE STEFANO	Assente
COLETTI CHIARA	Assente
MORANI CATERINA	Presente
COSMELLI MASSIMO	Presente
CARLETTI CARLA	Presente
GIUSBERTI FRANCESCA	Presente
SCIARRA ENRICO	Assente
PUCCI EMANUELE	Assente

Presenti: 9

Assenti: 4

Partecipa il Segretario Comunale VITALE LIDIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio,  
GIORDANO RICCARDI.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20 aprile 1970 il Comune di Monte Porzio Catone ha adottato il progetto di Piano Regolatore Generale;
- con Deliberazione consiliare n. 30 del 23 maggio 1972, sono state accolte le modifiche al P.R.G. indicate dal Ministero dei Lavori Pubblici;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 173 del 10 ottobre 1972 pubblicato sul B.U.R.L. n. 12 del 31 ottobre 1972 è stato approvato il P.R.G.;
- in base al richiamato P.R.G. l'area sita nel Comune di Monte Porzio Catone, località Formello, nella zona delimitata dalla Strada Statale n. 216 Maremmana III Inferiore, dalla Strada di lottizzazione Lucchetti, dalla Via Antica di Frascati e dal fosso denominato “*Lucidi*” (di seguito anche “*area*”) era destinata:
  - 1) in parte a “*Zona Estensiva*”, con indice di fabbricabilità pari a 1,20 mc/mq;
  - 2) in parte a “*Zona C estensiva Rada I*”, con indice di fabbricabilità pari a 0,80 mc/mq;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 1983, il Comune di Monte Porzio Catone ha adottato una variante generale al P.R.G. che destinava l'area a “*Zona E - boschiva montana*” (con conseguente apposizione di vincolo di inedificabilità sulla stessa);
- la variante è stata, poi, approvata dalla Regione Lazio con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1439 del 3 marzo 1993;
- il provvedimento di approvazione della variante è stato, però, impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio - Roma dai precedenti proprietari del lotto;
- successivamente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 6 agosto 1998, il Comune di Monte Porzio Catone ha adottato una nuova variante generale al P.R.G., confermando per l'area la destinazione a “*zona boschiva di interesse ambientale*”. Anche tale ultimo provvedimento è stato impugnato dai precedenti proprietari;
- entrambi i sopracitati ricorsi (successivamente riuniti) sono stati definiti dal T.A.R. Lazio - Roma con la sentenza n. 3814/2001 (confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4980/2002) che ha annullato i provvedimenti di approvazione della variante del 1993 e di adozione di quella successiva del 1998;

- in particolare sia il T.A.R. che il Consiglio di Stato hanno, già in relazione alla situazione fattuale ed alle caratteristiche che l'area aveva all'epoca, ritenuto la stessa priva delle caratteristiche per essere considerata boschiva (nello specifico, nella sentenza del C.d.S. n. 4980/2002 si legge che *“dalla documentazione depositata in esito all'istruttoria, sarebbe emerso che i terreni di proprietà dei ricorrenti non avrebbero le caratteristiche proprie della zona sottoposta a vincolo”*);
- a seguito delle richiamate sentenze (e, specificamente, con la D.C.C. n. 29 del 4 agosto 2003), il Comune di Monte Porzio Catone ha adottato una nuova variante generale al P.R.G., destinando nuovamente l'area a *“Zona E – Aree coperte da boschi, Sottozona E1A, boschiva montana di tipo A”*;
- la variante è stata, poi, successivamente approvata dalla Regione Lazio con la D.G.R. n. 242/2008;
- la nuova variante – a differenza delle precedenti – ha tuttavia previsto, all'art. 24 delle relative N.T.A., che le norme concernenti le aree boscate *“non si applicano, anche ai fini delle misure di salvaguardia, per i progetti edilizi e gli strumenti urbanistici attuativi in merito ai quali è stato già espresso il parere favorevole della Commissione Edilizia, alla data di adozione delle norme stesse”*.

#### **PREMESSO, ALTRESÌ, CHE**

- l'area è interessata da un Piano di Lottizzazione denominato *“Colle Formello”*, adottato dal Consiglio Comunale di Monte Porzio Catone con Deliberazione n. 46 del 4 febbraio 1975;
- in relazione al Piano è stata, poi, sottoscritta la convenzione attuativa a rogito del Notaio Nicola Cinotti di Roma del 28 giugno 1995 (rep. n. 71271/20094);
- il Piano di Lottizzazione è stato, in seguito, oggetto di due successive varianti, approvate rispettivamente con D.C.C. nn. 10 e 54 del 2006 e con D.C.C. n. 10/2009, con cui si è prevista la realizzazione sul lotto di una volumetria complessiva di 17.000 mc.;
- nondimeno, il regime urbanistico del lotto è sempre risultato incerto e contraddittorio, posto che lo stesso da un lato è interessato dal Piano di Lottizzazione *“Colle Formello”* (in forza del quale è stata riconosciuta all'area la suddetta specifica potenzialità edificatoria) e, dall'altro, è oggetto anche della successiva variante urbanistica al P.R.G. del 2008 che l'ha destinato a *“Zona E – Aree coperte da boschi,*

*Sottozona E1A, boschiva montana di tipo A” (benché, con il citato art. 24 delle N.T.A., si sia esclusa l'applicazione delle nuove previsioni pianificatorie per “i progetti edilizi e gli strumenti urbanistici attuativi, in merito ai quali è già stato espresso il parere favorevole della Commissione edilizia”).*

#### **CONSIDERATO CHE**

- la suddetta destinazione è stata attribuita al lotto per mero errore materiale, posto che lo stesso (come anche affermato dal C.d.S. con la richiamata sentenza n. 4980/2002) non presenta affatto le caratteristiche per essere considerato “zona boschiva”;
  - la circostanza che la suddetta scelta pianificatoria sia stata conseguenza di un mero errore materiale, si ricava anche dalla D.C.C. n. 22 del 19 luglio 2018 con cui il Comune di Monte Porzio Catone ha evidenziato “...l'esigenza di dichiarare formalmente che le aree del P.d.L. “Colle Formello” hanno destinazione coerente con tale loro funzione edificatoria [essendo prevista, come detto, la possibilità di edificare sulle stesse una volumetria complessiva di 17.000 mc] e, di conseguenza, che esse vanno correttamente graficizzate nelle tavole del vigente P.R.G., espungendo le attuali erronee campiture relative alle “Aree coperte da boschi, Sottozona E1A, boschiva montana di tipo A””. Con la medesima nota, il Comune di Monte Porzio Catone ha, altresì, chiarito che “• dette aree vanno...graficizzate in coerente applicazione dell'art. 24 delle n.t.a. del vigente P.R.G....facendo constare la permanenza della loro originaria destinazione a “Zona Estensiva” ed a “Zona C, Estensiva Rada 1”, già prevista dal P.R.G. approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 07.10.1972, n. 173, rimasta immutata per effetto del menzionato art. 24 delle n.t.a. e dei giudicati amministrativi richiamati in premesse; • occorre, quindi, incaricare i competenti Uffici comunali ad introdurre tali rettifiche cartografiche, tenendo conto che, trattandosi di mero adeguamento degli elaborati grafici del P.R.G. alle prescrizioni normative effettivamente applicabili all'area”;
- Sulla scorta di tali considerazioni, il Consiglio Comunale ha deliberato “1. Di dare atto [...] che la destinazione urbanistica delle aree ricadenti nel perimetro del Piano di Lottizzazione “Colle Formello” [...] è [...] la stessa già prevista per la “Zona Estensiva” e la “Zona C, Estensiva Rada 1” dal previgente P.R.G [...] 2. di incaricare gli Uffici comunali competenti a rettificare gli elaborati grafici del vigente P.R.G., allo specifico e limitato fine suindicato, dando atto che “non occorre che si

*dia corso ad una quale che sia variante al PRG”.*

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE**

- l'erronea attribuzione all'area della destinazione a *“Zona E – Aree coperte da boschi, Sottozona E1A, boschiva montana di tipo A”* si ricava anche dalle vicende che hanno interessato l'area sotto il profilo paesaggistico e, in particolare, in relazione alla erronea inclusione della stessa tra le *“zone boscate”* dapprima con il Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) n. 9 *“Castelli Romani”* e poi anche con il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.);
- in sede di approvazione del P.T.P. n. 9 *“Castelli Romani”*, infatti, la Regione Lazio ha accolto – con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 41 del 31 luglio 2007 – l'osservazione/proposta di modifica (acquisita al n. 058064\_P06) del Comune di Monte Porzio Catone con cui si è chiesto di riclassificare l'area da *“Zona 9 – Zona parzialmente alberata e cespugliata non compromessa con modesto valore paesaggistico”* a *“Zona 2 – Area edificata e satura di completamento”*;
- con la D.C.R. n. 41/2007 la Regione Lazio ha dato atto dell'impegno della Giunta a modificare il P.T.P.R. – già adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 556/2007 (ma non ancora pubblicato) – al fine di introdurre la modifica accolta con la D.C.R. n. 41/2007;
- pertanto, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1025/2007 l'osservazione è stata accolta e l'area è stata declassificata da *“Zona 9 – Zona parzialmente alberata e cespugliata non compromessa con modesto valore paesaggistico”* a *“Zona 2 - Area edificata e satura di completamento”* del P.T.P. n. 9, riportandola nell'apposita Tavola D;
- con nota prot. n. 21127 del 9 dicembre 2009 (acquisita al protocollo regionale n. 270175 del 11 dicembre 2009), il Comune di Monte Porzio Catone ha certificato l'inesistenza del bosco ai sensi dell'art. 39, comma 5 delle N.T.A. del P.T.P.R.;
- successivamente a ciò, il P.T.P.R. è stato una prima volta approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 2 agosto 2019 e, a seguito dell'annullamento da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 240/2020 (che ha accolto il ricorso presentato dal Governo per conflitto di attribuzione, avendo la Regione violato le prerogative statali in materia di pianificazione paesaggistica), è stato riapprovato con Delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021 (pubblicata sul BURL n. 56

del 10 giugno 2021);

- in relazione all'area di interesse, tuttavia, la sopra citata classificazione dell'area come *“Zona 2 - Area edificata e satura di completamento”* (anziché come *“Zona 9 – Zona parzialmente alberata e cespugliata non compromessa con modesto valore paesaggistico”*), frutto dell'accoglimento dell'osservazione comunale e riprodotto nella tavola D del Piano (contenente le proposte di modifiche accolte e parzialmente accolte, le quali sono prescrittive), non è stata riproposta nella tavola A allegata al medesimo P.T.P.R. (contenente *“gli ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, i percorsi panoramici ed i punti di vista”*). Quest'ultima, infatti, ha continuato, incongruamente, a richiamare la presenza di un'area boschiva che determinava la riconduzione del lotto in parte nell'ambito del *“Paesaggio Naturale”*, in parte nell'ambito del *“Paesaggio Naturale di Continuità”* ed in parte nell'ambito del *“Paesaggio degli Insediamenti Urbani”*;
- tuttavia, in relazione a tale incongruenza, con la nota U. 1537271 del 13 dicembre 2024, la Regione Lazio ha chiarito che: *“Entrando nel merito della specifica questione, va rilevato come la proposta di modifica 058064\_P06 è stata integralmente accolta con la d.C.r. 41/2007, e nella relativa scheda è graficizzata l'intera area oggetto della proposta con esito di accoglimento integrale. ... Quanto alle classificazioni di paesaggio presenti nella Tavola A del PTPR, va altresì rilevato come queste non costituiscono, con tutta evidenza, il corretto “recepimento” della proposta 058064\_P06; a riprova di ciò, si è riscontrato che, **nell'area in questione, non sono state apportate modifiche ai paesaggi tra adozione e approvazione, come invece sarebbe dovuto avvenire, essendo i paesaggi della Tavola A del PTPR approvato rimasti inalterati rispetto alla Tavola A del PTPR adottato. Fanno eccezione, nell'osservazione in questione, due piccole porzioni di territorio che invece sono state modificate (classificandole come Paesaggio agrario di continuità) ad esito di successive osservazioni formulate al PTPR adottato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 24/1998. Pertanto, in base al principio della prevalenza delle schede e delle Tavole D, le attuali classificazioni della Tavola A del PTPR per l'area in questione devono considerarsi non operanti in quanto non sono state conformate alle risultanze dell'accoglimento della predetta proposta di modifica di cui alla d.C.r. 41/2007. Del resto, la giurisprudenza unanime attribuisce prevalenza giuridica alle disposizioni***

*normative, e dunque narrative (accoglimento proposta di modifica 058064\_P06 di cui alla d.C.r. 41/2007 e alla Tavola D del PTPR), sulla parte grafica degli strumenti di pianificazione (Tavola A del PTPR). In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, in attuazione dei principi sopra esposti di cui agli artt. 3 e 67 del PTPR e in base alla ricostruzione della vicenda specifica, per l'area delimitata dal perimetro della proposta di modifica in esame, essendo assente il relativo "recepimento" nella Tavola A del PTPR, deve ritenersi che, specificato al punto 3b dei "Criteri di valutazione del contributo dei Comuni", **sono consentite le trasformazioni edilizie ed urbanistiche, limitatamente a quanto previsto dall'art. 18 del PTP 9 relativo alla Zona 2 "Aree edificate sature e di completamento", senza che assumano rilevanza i paesaggi di cui alla relativa Tavola A di PTPR.** Oltre a ciò, va ulteriormente chiarito come la presenza di eventuali aree boscate effettivamente esistenti (dunque diverse e ulteriori rispetto a quelle per cui l'Amministrazione ha già verificato l'inesistenza) non renderebbe comunque applicabile il Paesaggio naturale, restando il relativo rispetto assicurato unicamente ai sensi della disciplina di cui all'art. 39 del PTPR; nel documento "Criteri di valutazione del contributo dei comuni" è infatti precisato che "in caso di presenza di beni paesistici di cui al Capo II della LR 24/98 le trasformazioni consentite dalle proposte accolte o parzialmente accolte devono comunque avvenire nel rispetto delle relative modalità di tutela". **In ogni caso, si rappresenta che si provvederà quanto prima ad adeguare le classificazioni di paesaggio di cui alla Tavola A ai contenuti della proposta di modifica in questione; da tale momento, che segna il recepimento nel PTPR della proposta, troverà applicazione unicamente la disciplina dei paesaggi risultanti dalla Tavola A adeguata**";*

- la Regione Lazio ha, quindi, ritenuto che, fintanto che non si procederà al corretto adeguamento cartografico della Tavola A del P.T.P.R., l'area in esame deve ritenersi rientrante nella Zona 2 del P.T.P. e, pertanto, in essa sono consentite le trasformazioni edilizie e urbanistiche previste per "Aree edificate sature e di completamento", ai sensi degli artt. 3 e 67 del P.T.P.R. e del criterio 3b dei "Criteri di valutazione del contributo dei Comuni". Soltanto dopo un recepimento formale dell'osservazione anche alle Tavole A, diverranno efficaci le nuove classificazioni paesaggistiche graficizzate in Tavola A.



## **RITENUTO CHE**

- Al fine di eliminare l'errore materiale che interessava l'area in argomento, in data 20.05.2025, il Consiglio Comunale di Monte Porzio Catone ha adottato la Delibera di variante semplificata al Piano Regolatore n. 23 del 20.05.2025;
- la destinazione urbanistica che l'area ha assunto, successivamente all'adozione della variante semplificata, sia per le caratteristiche fisiche del terreno, sia in ragione delle potenzialità edificatorie ad essa attribuite dal Piano di Lottizzazione "*Colle Formello*", è quella della "*ZONA "C" DI ESPANSIONE RESIDENZIALE SOTTOZONA C1 - SOTTOZONA DI ESPANSIONE IN CORSO DI ATTUAZIONE*", disciplinata dall'art. 15 delle N.T.A. del P.R.G.;
- detta norma, infatti, dispone che "*La zona C comprende le parti del territorio comunale destinate a nuovi complessi insediativi di tipo residenziale*"; la "*Sottozona C1 – sottozona di espansione in corso di attuazione*" comprende, in particolare, "*zone di espansione già dotate di strumento urbanistico di esecuzione del P.R.G., nelle quali l'edificazione deve avvenire secondo le previsioni di tali strumenti.*".

## **RITENUTO PERÒ CHE**

- successivamente alla adozione della variante urbanistica, è mutato il quadro normativo di riferimento posto che, con l'art. 9 della L.R. Lazio 30 luglio 2025, n. 12, è stato modificato l'art. 6-bis rubricato "*Approvazione di varianti urbanistiche in forma semplificata*", che nell'attuale versione dispone che "*Le procedure di approvazione di varianti di cui al comma 1, lettera c) e 3 non sono sottoposte alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, solo se sprovviste di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché all'acquisizione dei seguenti pareri: a) parere ai sensi dell'articolo 89 del D.P.R. 380/2001; b) parere di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche; c) parere di cui all'articolo 20, comma primo, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive modifiche*";
- per tale ragione, in un'ottica di semplificazione del procedimento, è necessario riadottare la variante ai sensi dell'art. 6-bis della L.R. n.36/1987 posto che la nuova

disciplina, ai fini della definitiva approvazione della variante urbanistica semplificata, non richiede più il previo ottenimento dei seguenti pareri:

*a) parere ai sensi dell'articolo 89 del D.P.R. 380/2001;*

*b) parere di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche;*

*c) parere di cui all'articolo 20, comma primo, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive modifiche;*

- infatti, secondo il principio per cui *tempus regit actum* (in forza del quale gli atti ed i provvedimenti della Pubblica Amministrazione, essendo espressione attuale dell'esercizio di poteri rivolti al soddisfacimento di pubblici interessi, devono uniformarsi alle norme giuridiche vigenti nel momento in cui sono posti in essere, per quanto attiene sia ai requisiti di forma e procedimento, sia al contenuto sostanziale delle statuizioni, stante l'immediata operatività delle norme di diritto pubblico), l'adozione della nuova delibera *ex art. 6-bis* della L.R. n. 36/87 – essendo successiva all'entrata in vigore della nuova disposizione regionale – dovrà avvenire in applicazione della nuova disciplina intervenuta.

**VISTA** la relazione esplicativa dell'Avv. Ciaglia del 24 aprile 2025 con cui è stato, da un lato, rilevato l'errore materiale nello strumento pianificatorio e, dall'altro, illustrato l'*iter* procedimentale da seguire per la sua correzione;

**VISTA** la Commissione Urbanistica riunitasi nella seduta del 28.04.2025 e del 02.12.2025;

**VISTO** il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**ACCERTATO** che ai sensi dell'art. 49 la presente proposta non rappresenta un mero atto di indirizzo e pertanto è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, come riportato all'interno della presente deliberazione;

**VISTA** la normativa vigente in materia;

**VISTA** la L.R. 36/1987;

**VISTA** la L.R. 12/2025;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta in premessa formulata ed espressa;

Uditi gli interventi;

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone a votazione la proposta in oggetto indicata, che ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: n. 9;

n. 7 favorevoli;

n. 2 astenuti (Carletti, Giusberti);

n. 0 contrari

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa che s'intendono qui richiamate:

**DI REVOCARE** la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 20.05.2025 con cui è stata adottata la variante urbanistica *ex art. 6-bis* della L.R. n. 36/87 per la correzione dell'errore materiale presente nella Variante Generale al P.R.G. approvata con D.G.R. n. 242/2008 in relazione all'area sita nel Comune di Monte Porzio Catone, località Formello, nella zona delimitata dalla Strada Statale n. 216 Maremmana III Inferiore, dalla Strada di lottizzazione Lucchetti, dalla Via Antica di Frascati e dal fosso denominato “Lucidi”;

**DI ADOTTARE NUOVAMENTE** – in applicazione dell'art. 9 della L.R. n. 12/2025 – la variante urbanistica *ex art. 6-bis* della L.R. n. 36/87 per la correzione dell'errore materiale presente nella Variante Generale al P.R.G. approvata con D.G.R. n. 242/2008 in relazione all'area sita nel Comune di Monte Porzio Catone, località Formello, nella zona delimitata dalla Strada Statale n. 216 Maremmana III Inferiore, dalla Strada di lottizzazione Lucchetti, dalla Via Antica di Frascati e dal fosso denominato “*Lucidi*”. La variante è composta dai seguenti allegati:

- Stralcio Variante a PRG e N.T.A.;
- Sentenza Consiglio di Stato;
- Nota Regione Lazio U.1537271 del 13.12.2024;
- Relazione illustrativa.

**DI ATTRIBUIRE** all'area sopradescritta la seguente destinazione: “ZONA “C” DI ESPANSIONE RESIDENZIALE SOTTOZONA C1 - SOTTOZONA DI ESPANSIONE

*IN CORSO DI ATTUAZIONE”;*

**DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Tecnica tutti i successivi adempimenti propedeutici all'approvazione della Variante al P.R.G. in parola;

**DI DICHIARARE** la presente, con separata votazione, ed avente carattere d'urgenza, con n. 7 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Carletti, Giusberti) e n. 0 voti contrari, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000.



## Pareri

Comune di Monte Porzio Catone

### Estremi della Proposta

Proposta Nr. 47 del 06/12/2025

Ufficio Proponente: AREA TECNICA

Oggetto: **REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 20.05.2025 E CONTESTUALE NUOVA ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. EX ART. 6-BIS DELLA L.R. LAZIO N. 36/87 PER LA CORREZIONE DI UN ERRORE MATERIALE PRESENTE NELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G. APPROVATA CON D.G.R. N. 242/2008 IN RELAZIONE AD UN'AREA (ATTUALMENTE DI PROPRIETÀ DELLA EUROIMMOBILIARE 2003 S.R.L. ED EREDI RICCI/RONCORONI) SITA NEL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE, LOCALITÀ FORMELLO, NELLA ZONA DELIMITATA DALLA STRADA STATALE N. 216 MAREMMANA III INFERIORE, DALLA STRADA DI LOTTIZZAZIONE LUCCHETTI, DALLA VIA ANTICA DI FRASCATI E DAL FOSSO DENOMINATO "LUCIDI".**

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sono stati espressi i seguenti pareri

Settore: **AREA TECNICA**

Parere Espresso: **FAVOREVOLE**

Data e Ora Parere: **06/12/2025 11:49:44**

Il Responsabile del Settore  
**GALLO MASSIMO**

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
**F.TO RICCARDI GIORDANO**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**F.TO DOTT.SSA VITALE LIDIA**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato nella Server Farm in uso al Comune di Monte Porzio Catone.

**ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale Visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

**E' divenuta esecutiva** il giorno 30/12/2025, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, lì 30/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**F.to DOTT.SSA VITALE LIDIA**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato nella Server Farm in uso al Comune di Monte Porzio Catone.